

Verbale di Accordo
del giorno 4 aprile 2019

tra

Agenzia delle entrate – Riscossione,

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA

Premesso che

- in data 28 marzo 2018, è stato sottoscritto il CCNL per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali dipendenti da Agenzia delle entrate – Riscossione, Riscossione Sicilia ed Equitalia Giustizia SpA;
- allo scopo di fornire ai lavoratori/lavoratrici strumenti di flessibilità al fine di poter assistere i figli minori che necessitino di cure costanti, le Parti hanno convenuto di introdurre nel CCNL l'istituto della "cessione delle ferie solidali";
- le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro 90 giorni dalla stipula del suddetto, per definirne i criteri e le modalità di applicazione;

Premesso inoltre che

- Con riferimento al D. Lgs 151/2015, art. 24 (omissis) *"i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le loro particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*;

ciò Premesso


1. L'Ente attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie solidali, interviene a favore dei lavoratori/lavoratrici con figli minori che per particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti.
2. Le Parti convengono che possono essere cedute le festività soppresse e le giornate di ferie comunque eccedenti la misura di 4 settimane minime annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di riposi e ferie. Tali giornate dovranno essere sempre cedute e fruite a giornate intere.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA



3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 151/2015 ed abbiano esaurito le proprie ferie/permessi retribuiti (inclusi per quanto ovvio quelli fruibili per grave infermità), possono avanzare la richiesta alla funzione Risorse Umane per un massimo di 30 giorni per ogni istanza, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
4. Nel corso dell'anno la presentazione di nuove istanze è subordinata alla fruizione completa delle ferie/ex festività solidali già riconosciute.
5. La funzione Risorse Umane invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione (sarà cura della stessa stabilire anche un termine) individuando il numero dei giorni - di competenza dell'anno - necessari a soddisfare la richiesta del lavoratore che ha attivato l'istanza. Sarà garantito l'anonimato sia del lavoratore richiedente che degli aderenti.
6. Le giornate di ferie/ex festività cedute verranno acquisite secondo un ordine di ricevimento sino a concorrenza dei giorni richiesti; quelle eccedenti non saranno decurtate ai lavoratori che avevano aderito, tenuto conto dell'ordine di ricevimento delle disponibilità manifestate.
7. In caso di richiesta di dipendenti coniugi che si trovino ambedue nelle condizioni di cui al comma 3 l'istanza e la correlata fruizione, sempre a giornate intere, potrà essere effettuata alternativamente.

Nota a Verbale

Su richiesta delle O.SS. l'Ente si impegna a valutare la possibilità di riconoscere, in aggiunta alle giornate di ferie che saranno oggetto di cessione, ulteriori giorni disponibili per le lavoratrici/lavoratori richiedenti.

La presente intesa avrà decorrenza a partire dal 1° giugno 2019.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che si incontreranno entro la data del 31 ottobre p.v. per una verifica della procedura avviata in merito alla cessione delle ferie solidali e, successivamente, nel mese di gennaio di ciascun anno verrà effettuata una ricognizione delle richieste pervenute e relative cessioni verificatesi nell'anno precedente.

Agenzia delle entrate-Riscossione



FABI

FIRST/CISL



FISAG/CGIL



UILCA

